

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"DIRETTAMENTE - ONLUS "

Il giorno 14 (quattordici), del mese di marzo dell'anno 2014 in Roma, Via Giano della Bella 18, alle ore 18,00, si sono riuniti i seguenti signori:

1. Maura MANGANELLI, nata a Roma il 19/11/1965 e residente a Roma in Via Giano della Bella 18, C.F. MNGMRA65S59H501O;
2. Elena Antonella Alda GARCEA, nata a Lecco il 27/2/1961 e residente a Roma in Via Giano della Bella 18, C.F. GRCLNT61B67E507E;
3. Antonio CAPUTO, nato a Casarano il 15/12/1968 e residente a Roma in Via degli Ontani 25, C.F. CPTNTN68T15B936J;

Scopo della riunione è la costituzione, sulla base della norma di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, di un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello Statuto allegato sotto la lettera A, che costituisce parte integrante del presente atto.

I comparenti di comune accordo, dopo ampia e approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 460/97 art. 10, fra i suddetti comparenti l'Associazione denominata "DIRETTAMENTE-ONLUS"

Articolo 2

L'associazione ha sede in Roma, Via Giano della Bella 18.

Articolo 3

L'associazione ha come scopo di: elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale e aiutare persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Articolo 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 5

L'associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo svolgimento di attività di solidarietà sociale, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell'Assemblea dei Soci,

la libera e volontaria adesione all'Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai Soci.

Articolo 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n. tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche seguenti:

Presidente: Maura MANGANELLI
Vicepresidente: Antonio CAPUTO
Segretario e Tesoriere: Elena Antonella Alda GARCEA

Articolo 7

Tutti i neominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Articolo 8

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite Assemblee dei Soci.

Articolo 9

L'Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.

Articolo 10

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 della D.Lgs. 460/97.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun componente sopra indicato nell'ordine:

- 1) *Maura Manganelli*
- 2) *Antonio Caputo*
- 3) *Elena Antonella Alda Garcea*



ACQUA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma I Trastevere
Il. 6993
Sp. 3
Del. 21/3/2014
REGISTRATO CON BOLLO 200,00
IL DIRIGENTE

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Direttamente – ONLUS"**

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata "Direttamente - ONLUS", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Assume, agli effetti fiscali, la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede in Via Giano della Bella 18, 00162 Roma (RM). La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della persona.
L'Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo di elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale e aiutare persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
L'Associazione in particolare si configura come Onlus di tipo erogativo svolgendo attività nel settore Beneficenza (ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97), che persegue attraverso le attività di seguito elencate:

 1

- Erogazioni gratuite in denaro a favore di enti non profit, pubblici e/o privati, che operino prevalentemente e direttamente nei settori di assistenza sociale socio-sanitaria; assistenza sanitaria; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili (ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 460/97).
3. L'Associazione individua di volta in volta gli enti beneficiari in base alla definizione di progetti già delineati e specifici da realizzare o sostenere le cui finalità siano di chiara utilità sociale.
 4. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.
 5. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

TITOLO III

Art. 5 Soci

1. All'Associazione possono aderire tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti, che ne condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.
2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. La quota annuale a carico dei soci non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni socio, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di tre deleghe.
5. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.



6. La quota deve essere pagata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per il rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.


2. Potrà inoltre essere eventualmente costituito il Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo di controllo e di garanzia dell'Associazione.

3. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto



recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea è tuttavia regolarmente costituita anche in assenza della convocazione, quando vi partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni socio ha diritto a un voto.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) individuare gli enti beneficiari in base alla definizione di progetti già delineati e specifici da realizzare o sostenere le cui finalità siano di chiara utilità sociale;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;

e) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessaria la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.



4

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra i soci.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre di:

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;

 5

- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) fissare l'ammontare delle quote sociali;
- k) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.
- l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
- m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
 - b) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e, in particolare, aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio;
 - d) esercitare la sorveglianza sull'andamento etico ed economico dell'Associazione.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) la cura della tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere e aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti



1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo delle loro competenze.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
3. Ai Revisori spetta di:
 - a) controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni e il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
 - c) redigere la relazione dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

TITOLO V

Art. 18 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi dei soci;
 - b) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
 - c) eredità, donazioni e legati;
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - f) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - g) proventi delle cessioni di beni e/o servizi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
4. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

TITOLO VI

 7

Art. 20 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci, ma saranno devolute ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO VII

Art. 21 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

 8